

ORIGINALE

Registro delibere n° 40

Proposta n. 46/2017



# COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione*

*del giorno 29/09/2017, ore 20.25*

OGGETTO:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **20.25** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	BARBIERO MONICA	Sindaco	X	
2	Brunello Giovanni			X
3	Marcato Giancarla	Presidente	X	
4	Moscatelli Elena		X	
5	Zanuoli Alessandro		X	
6	Semenzato Tiziano		X	
7	Foradori Francesco		X	
8	Tomaello Silvia			X
9	Casarin Marco		X	
10	Niero Thomas		X	
11	Faraon Sara		X	
12	Marino Gabriele			X
13	Simoncini Barbara		X	
14	Marchiori Andrea		X	
15	Niero Silvano		X	
16	Pesce Gianfranco		X	
17	Ferri Alberto		X	
			14	3

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. **Longo Silvano Segretario Generale**.

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Garbin, Favaron, Loro, Campagnaro

La Sig.ra **Marcato Giancarla**, nella sua qualità di **Vicepresidente**, ha assunto la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Scrutatori i Consiglieri: Casarin Marco, Niero Thomas, Niero Silvano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 46/2017, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI	Favaron Mauro	Favorevole	22/09/2017
Contabile	RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA	Scroccaro Annalisa	Favorevole	22/09/2017

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

**RICHIAMATO** il disposto del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**ATTESO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**CONSIDERATO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 36 c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere oggetto di alienazione piuttosto che di mantenimento;

**ATTESO** che l'atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, del T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2015;

PRESO ATTO CHE alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Martellago deteneva **direttamente e indirettamente** le seguenti partecipazioni nelle Società per le percentuali di seguito indicate:

Società	% Possesso	Valore nominale	Data valore	Numero azioni
A.C.T.V. Spa	0,16%	26,00	23.09.2016	1.502
VERITAS Spa	3,13%	50,00	23.09.2016	69.542
PMV S.p.A	0,28%	74,00	23.09.2016	1.502
<b>PARTECIPATE DELLA VERITAS</b>				
<b>Settembre 2016</b>				
<b>COD.FISC</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>		<b>QUOTA PARTECIPAZIONE</b>	<b>QUOTA PARTEC. INDIRETTA</b>
<b>CONTROLLATE</b>				
03400180273	MIVE SRL (in liquidazione dal 11/04/2014)		100,00%	3,13%
03849350271	VIER SRL (ex consorzio veneto riciclo)		100,00%	3,13%
03655880270	DATA REC SRL		100,00%	3,13%
03216770275	ALISEA SPA		74,84%	2,34%
03643900230	ECO.RICICLI VERITAS SRL		74,71%	2,34%
03071410272	ECOPROGETTO VENEZIA SRL		72,09%	2,26%
03380700272	CONS.BONIFICA E RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA		65,05%	2,04%
03945090276	SIFAGEST SCARL		64,40%	2,02%
83002690275	ASVO SPA		55,75%	1,74%
<b>COLLEGATE</b>				
02560930279	LECHER RICERCHE E ANALISI SRL		50,00%	1,57%
03867440285	AMEST SRL (in liquidazione dal 13/12/2013)		43,46%	1,36%
03628140273	SIFA S.C. SPA		30,00%	0,94%
02997010273	INSULA SPA		24,73%	0,77%
00855860276	DEPURACQUE SERVIZI SRL		20,00%	0,63%
<b>ALTRE SOCIETA'</b>				
04042120230	VIVERACQUA SCARL		16,34%	0,51%
03643820271	PORTO MARGHERA SERV,ING,SCARL		18,00%	0,56%
94015190278	CONSORZIO VENEZIA RICERCHE (in scioglimento liquidazione dal 19/01/2015)		15,77%	0,49%
02396850279	VENIS SPA		5,00%	0,16%

<b>PARTECIPATE DELLA ACTV</b>				
<b>Settembre 2016</b>				
<b>COD.FISC</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>		<b>QUOTA PARTECIPAZIONE</b>	<b>QUOTA PARTEC. INDIRETTA</b>
01222260117	ATC ESERCIZIO SPA		0,04%	0,000064%
02722990278	THETIS SPA		5,95%	0,0095%
02396850279	VENIS SPA		5,90%	0,009%
03493940278	PMV SPA		9,070%	0,015%

DATO ATTO che la partecipazione in PMV Spa (come meglio specificato nella relazione tecnica allegata) è stata dismessa a luglio 2017 mediante concambio di azioni di Actv S.p.A, giusta deliberazione di c.c. n. 33 del 31/7/2017 in sostanziale esecuzione del Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato con Deliberazione Consiliare n. 10/2015 ed in adesione al progetto di scissione totale di Pmv Spa con conferimento di tutto il suo patrimonio ad AVM Spa e Actv Spa in conformità al Piano di Razionalizzazione delle Partecipate approvato dal Comune di Venezia;

PRESO ATTO che in ragione dell'esiguità della partecipazione detenuta, come da tabella suindicata, è di tutta evidenza l'impossibilità per il comune di Martellago di agire direttamente sull'organizzazione delle società partecipate;

RICORDATO che, ricorrenti peraltro le condizioni previste dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, e del tutto condivisibili gli obiettivi dalla stessa prefigurati, nonostante le limitazioni summenzionate, si è cercato, anche in aderenza al piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con deliberazione di C.C. 10/2015, comunque di agire ricercando la dovuta condivisione di intenti con gli altri soci al fine di addivenire all'adozione di azioni di razionalizzazione delle partecipate;

RICORDATO inoltre che, con specifico riferimento a Veritas S.p.a, la società sta dando attuazione ad un processo di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. Le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate, nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato un progetto di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento;

ATTESO che, in conformità a quanto indicato dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n° 19 del 19 Luglio 2017 avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D. Lgs. n°175/2016*" e della Circolare del Mef del 27 giugno 2017 contenente le "*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*" non sarà considerata all'interno del presente Piano la revisione delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Martellago in quanto:

- **Veritas S.p.A.** è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 5, le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A.

- **Actv Spa** non risulta essere controllata dal comune di Martellago secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 lett. g del TUSP.;

RICHIAMATO il succitato piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione Consiliare n. 10/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti come da atto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2016 ad oggetto: "*RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2015*", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che ai sensi del TUSP devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Martellago;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 in aderenza al quale sono state redatte le specifiche schede per ciascuna società e che vengono riportate in allegato A) al presente atto deliberativo;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo le direttrici contenute nella Relazione Tecnica (all. B) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da mantenere/alienare, con eventuale alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che sulla scorta della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Martellago alla data del 23 settembre 2016, e per le ragioni espresse nella relazione tecnica allegata, e qui confermate in sintesi si ritiene di deliberare il mantenimento della partecipazione nelle società che soddisfano comunque i requisiti del TUSP per il loro mantenimento:

- VERITAS S.p.A
- ACTV S.p.A

Società partecipata	Finalità	Riconducibilità o meno ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3 TUSP	Analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5 c.1 e 2 TUSP	Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20. Comma 2 TUSP
VERITAS SPA	Gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato	<p>La società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3 TUSP in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Società avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali</li> <li>- Società che eroga un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo</li> </ul>	<p>Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattasi di società in house soggetta controllo analogo partecipata dal Comune alla quale vengono affidati servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (Gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato);</li> <li>- la partecipazione alla società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Martellago;</li> <li>- Non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</li> <li>-Non esercita attività con oggetto analogo o similare ad altre partecipate;</li> <li>-Si tratta di una società che presenta utili negli ultimi tre esercizi presi in considerazione (2014, 2015, 2016)</li> </ul>	<p>Non si ravvisa ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 2° comma del Tusp per la dismissione della Società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4;</li> <li>b) La società ha dipendenti in numero superiore agli amministratori;</li> <li>c) non vi sono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe;</li> <li>d) nel triennio 2014-2016 il fatturato medio è stato superiore a 500 mila euro;</li> <li>e) la società è costituita per la gestione di un servizio di d'interesse generale (non ha prodotto perdite nei cinque esercizi precedenti)</li> <li>f) vengono monitorati i costi di funzionamento;</li> <li>g) sono già in corso operazioni di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, ai fini della razionalizzazione delle società partecipate.</li> </ul>

ACTV SPA	Gestione di servizio di trasporto pubblico di persone	<p>La società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3 TUSP in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Società avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali</li> <li>- Società che eroga un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo</li> </ul>	<p>Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattasi di società a capitale interamente pubblico che svolge servizi di trasporto pubblico locale urbano nel Comune di Venezia ed extraurbano in parte della Provincia di Venezia. Actv è una società di grandi dimensioni con oltre 2600 dipendenti e un volume d'affari di 232 milioni di euro che a seguito dell'affidamento in house dei servizi Tpl da parte dell'Ente di Governo del Bacino Veneziano ad AVM Spa dal 2015 ha trasformato la sua attività da gestore diretto del Tpl esercitato fino al 2014 per AVM Spa ad esecutore come proprietario dei depositi e dei mezzi navali e terrestri e dei depositi e relative infrastrutture impiegate nell'esecuzione di tali servizi.</li> <li>- L'Ente aveva deciso il mantenimento di tale partecipazione già nel Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato con Deliberazione Consiliare n.10/2015, la partecipazione è stata incrementata a seguito Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2017 a seguito dell'operazione di concambio di azioni tra Pmv e Actv in attuazione del progetto di scissione totale di Pmv Spa con conferimento di tutto il suo patrimonio ad AVM Spa e Actv Spa;</li> <li>- La partecipazione alla società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Martellago in quanto ancorchè la partecipazione azionaria non consenta una particolare influenza all'interno della stessa rafforza la possibilità di richiedere nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti. La partecipazione in tale società è ritenuta di rilevante importanza per poter meglio rappresentare gli interessi della comunità nelle scelte strategiche di servizio di tale società.</li> <li>- Non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</li> <li>-Non esercita attività con oggetto analogo o simile ad altre partecipate;</li> <li>-Si tratta di una società che presenta utili negli ultimi tre esercizi presi in considerazione (2014, 2015, 2016).</li> </ul>	<p>Non si ravvisa ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 2° comma del Tusp per la dismissione della Società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4;</li> <li>b) La società ha dipendenti in numero superiore agli amministratori;</li> <li>c) non vi sono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe;</li> <li>d) nel triennio 2014-2016 il fatturato medio è stato superiore a 500 mila euro;</li> <li>e) la società è costituita per la gestione di un servizio di d'interesse generale (ha prodotto perdite in due dei cinque esercizi precedenti)</li> <li>f) vengono monitorati i costi di funzionamento;</li> <li>g) sono già in corso operazioni di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, ai fini della razionalizzazione delle società partecipate.</li> </ul>
----------	---	---	---	---

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto Conto degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica di cui in allegato B) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la nota di cui al prot.n. 21819 di richiesta del parere all'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b), n.3), D.Lgs. n.267/2000;

Richiamate le note di riscontro di cui ai prot. 21871-21872 di risposta alla richiesta di cui sopra da parte del Presidente del Collegio dei Revisori;

Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2016;

Visto il P.E.G. per il triennio 2017/2019 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 28/12/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati agli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative;

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2015;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2013, (esecutivo).

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n.22259 del 22/09/2017 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 28/09/2017;
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 21/09/2017;

Sentiti gli interventi:

### **ASSESSORE CAMPAGNARO MATTEO**

Allora, con la Legge 175 del 2017, del 2016, praticamente è entrato in vigore, il Ministero praticamente ha imposto alle Amministrazioni locali di intervenire a un'indagine straordinaria di quelle che sono le società partecipate, cercando di fare in modo che, praticamente, venga analizzato innanzitutto la tipologia della società, e quindi se questa ha una utilità pubblica, riveste ancora un'utilità pubblica, e quindi è rispettosa dell'articolo 4, appunto, del Testo Unico comma 2, ovvero, se questo avviene, ecco, sia anche rispettosa dell'articolo 20 della medesima legge, e quindi abbia una serie di caratteristiche: se la società rientra nelle categorie di cui all'articolo 4, che vi ho detto precedentemente, se la società ha dipendenti in numero superiore agli amministratori, se nella società non vi sono Partecipazioni di società che svolgono attività analoghe, che nel triennio 2016/2017 il fatturato medio sia stato superiore a 500.000 Euro, e la società è costituita in gestione di un servizio di interesse generale. Ecco, se queste tipologie vengono rispettate, praticamente, può continuarsi a, può mantenere ecco la loro partecipazione all'interno della società. Viceversa se uno di questi requisiti, se questi requisiti non vengono rispettati si deve o alienare le azioni o mettere in liquidazione la società, a seconda della puoi della fattispecie. Ecco noi abbiamo due società, abbiamo la Veritas Spa e l'ACTV. In entrambi i casi noi abbiamo la rispondenza a queste caratteristiche, e quindi a quelle previste dall'articolo 4 e quelle previste dall'articolo 20, pertanto è solamente una disamina della situazione ma un riconfermare quello che il Comune di Martellago aveva già in proprietà come partecipazione.



## VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARCATO GIANCARLA

Ci sono interventi? No, nessuno. Quindi passiamo alla votazione.

Approva quanto indicato con voti espressi in forma palese:

Favorevoli: n.9.

Contrari: n.4 (Niero S., Pesce, Simoncini, Marchiori).

Astenuti: n.1 (Ferri).

### DELIBERA

1. Di prendere atto del modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 in aderenza al quale sono state redatte le specifiche schede per ciascuna società e che vengono riportate in allegato A) al presente atto deliberativo;

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione Tecnica allegato B) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di non procedere per le motivazioni indicate in premessa all'alienazione di alcuna partecipazione attualmente detenuta dal Comune di Martellago;

4. di mantenere specificatamente le partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- ACTV Spa;
- Veritas Spa;

dando atto che non sarà considerata all'interno del presente Piano la revisione delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Martellago in quanto:

- **Veritas S.p.A.** è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 5 le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A.
- **Actv S.p.A** non risulta essere controllata dal comune di Martellago secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 lett. g del Tusp.

5. Di dare atto che la partecipazione in PMV Spa, presente alla data del 23/09/2016 (come meglio specificato nella relazione tecnica allegata) è stata dismessa a luglio 2017 mediante concambio di azioni di Actv S.p.A, giusta deliberazione di c.c. n. 33 del 31/7/2017 in esecuzione del Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato con Deliberazione Consiliare n. 10/2015 ed in adesione al progetto di scissione totale di Pmv Spa con conferimento di tutto il suo patrimonio ad AVM Spa e Actv Spa in conformità al Piano di Razionalizzazione delle Partecipate approvato dal Comune di Venezia;

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

8. Dichiara, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Favorevoli: n.9.

Contrari: n.4 (Niero S., Pesce, Simoncini, Marchiori).

Astenuti: n.1 (Ferri).

che il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

---

---

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

**IL PRESIDENTE**

**Marcato Giancarla**

*- firmato digitalmente-*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**dott. Longo Silvano**

*- firmato digitalmente-*

---

---

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
  - non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 
- 

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

---

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005*